



IMPORTANTE

SICUREZZA SUL LAVORO

*IN PARTENZA I CORSI OBBLIGATORI PER I LAVORATORI
(scadenza 11 gennaio 2013)*

Facciamo seguito a quanto già comunicato nel notiziario dello scorso 30 marzo, quasi integralmente dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla formazione necessaria per le varie figure previste dal Dlgs 81/2008 e s.m.i.

In particolare ci preme ricordare che con l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono stati disciplinati i percorsi formativi, **della durata di 8 ore** (per la classe di rischio basso), che **necessariamente devono effettuare tutti i lavoratori occupati** nelle imprese, per regolarizzare la posizione dell'azienda ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 37 del richiamato decreto. Riteniamo sempre utile precisare cosa si intende per "lavoratori occupati":

- lavoratori dipendenti full-time e part-time,
- lavoratori a chiamata,
- Co.Co.Pro,
- Tutti i **soci** che prestano la propria opera all'interno dell'azienda,
- Collaboratori familiari (anche se per tale categoria va sottolineato come la frequentazione del corso formativo rappresenti una facoltà e non un obbligo, come per le categorie precedenti).

Indichiamo i termini entro cui le aziende dovranno conformarsi a tale disposizione e quindi far effettuare ai propri lavoratori i suddetti corsi di formazione:

- **per i nuovi lavoratori, entro 60 giorni** dalla loro assunzione;
- **per quelli già in forza alla data dell' 11 gennaio 2012, entro l' 11 gennaio 2013** (a meno che non abbiamo frequentato nei 5 anni precedenti altri corsi di formazione sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro con specifica declinazione per le mansioni svolte in azienda).

I corsi da noi organizzati si articoleranno, come previsto dall'Accordo, in due step da 4 ore così diversificati:

- **Formazione Generale** sulla prevenzione e sicurezza nel lavoro comune a tutte le categorie di lavoratori;
- **Formazione Specifica**, diversificata a seconda delle mansioni ricoperte, da individuare tra una delle quattro categorie identificate nella scheda di iscrizione.

Invitiamo pertanto quanti interessati a prendere contatto direttamente con il nostro Ufficio Formazione o a compilare e restituire via fax o mail la **SCHEDA DI ISCRIZIONE** ai corsi predisposta nell'ultima pagina.

ACCORDO DI RIORDINO APPRENDISTATO **SETTORI COMMERCIO E TURISMO**

In prossimità del termine del periodo transitorio per l'entrata in vigore ufficiale del nuovo Testo Unico sull'Apprendistato, sia la ConfCommercio che le associazioni del settore Turismo-Pubblici Esercizi hanno concordato con le organizzazioni sindacali il riordino della disciplina complessiva di questo istituto, che decorre per i nuovi contratti stipulati dal 26 Aprile 2012.

SETTORE TERZIARIO

La durata dell'apprendistato è fissata di norma in 36 mesi, tranne per le mansioni corrispondenti al VI Livello (24 mesi) e alcune figure professionali specifiche (42-48 mesi).

Viene confermata la proporzione numerica che deve sussistere tra apprendisti e qualificati in azienda (1 a 1) e i limiti di età già in essere per l'apprendistato professionalizzante (dai 18 ai 29 anni compiuti) e l'apprendistato per la qualifica e diploma professionale (dai 15 ai 24 anni compiuti).

E' previsto l'obbligo di sottoscrivere il contratto in forma scritta e la definizione del piano formativo entro 30 giorni dalla stipula del contratto, mentre viene specificato che il periodo di formazione dovrà terminare 30 giorni prima della data di scadenza del contratto di apprendistato.

Si ricorda che l'azienda intenzionata all'assunzione deve inoltrare domanda, tramite il Servizio Paghe, alla commissione dell'Ente Bilaterale presso la Confcommercio provinciale, che si esprimerà in merito la conformità del contratto proposto.

Nulla cambia per quel che riguarda il trattamento economico, il periodo di prova, l'indennità di malattia e il godimento dei permessi.

Preme sottolineare l'importanza dell'attività formativa, che viene stabilita in base alla qualifica professionale e al livello di inquadramento finale dell'apprendista, per la quale l'azienda potrà avvalersi di una struttura esterna che provvederà un referente per la formazione.

SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI

Sono sostanzialmente simili le disposizioni per il settore Turismo e Pubblici Esercizi. Ricordiamo la durata del periodo di prova, fissato in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro, e le istruzioni circa l'eventuale proroga del termine di scadenza del periodo di apprendistato, in caso di assenze dovute a malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria superiore a 30 giorni. In caso l'azienda o l'apprendista intendano recedere dal rapporto al termine del contratto di apprendistato dovranno comunicare tale volontà alla controparte con preavviso di 30 giorni dalla scadenza della formazione.

Resta confermato il ruolo di "certificatore" della capacità formativa aziendale svolto dall'Ente Bilaterale.

La durata del contratto di apprendistato è fissata in 36 mesi per tutti i livelli, tranne per il VI (24 mesi) e per alcuni profili specifici individuati dall'Accordo in esame.

In conclusione da entrambi i documenti emerge chiaramente il riconoscimento del ruolo centrale e prioritario dello strumento dell'Apprendistato per favorire l'occupazione giovanile e fornire un percorso utile all'acquisizione delle competenze necessarie per le esigenze di un mercato del lavoro in costante pressione.

ENASARCO

VERSAMENTI VOLONTARI NEL PERIODO TRANSITORIO

Riteniamo utile ricordare, per evitare spiacevoli situazioni al momento dell'età pensionabile, che con il nuovo Regolamento Enasarco, in vigore dal 1° gennaio 2012, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia bisogna che l'Agente non solo abbia compiuto almeno i 65 anni di età e maturato minimo 20 anni di contributi, ma che la somma tra le due "quote" risulti almeno uguale a 90. Un esempio servirà a chiarire le idee:



un agente che al compimento dei 65 anni potrà far valere solo 24 anni di contributi versati non potrà richiedere il trattamento pensionistico ($65 + 24 = 89$ e quindi non raggiunge la prevista quota dei 90) ma dovrà attendere il compimento dei 66 anni quando sarà soddisfatto il requisito ($66 + 24 = 90$ diritto maturato).

L'articolo 15 del regolamento Enasarco ha però previsto un percorso graduale per portare a regime questo nuovo sistema, che peraltro prevede l'innalzamento dell'età minima pensionabile per le donne a 65 anni, come per gli uomini.

La tabella sotto riportata riepiloga chiaramente i requisiti indispensabili per giungere alla pensione nel periodo transitorio:

Sesso	Requisiti	Anno di decorrenza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Uomini	Quota	86	87	88	89	90				
	Età	65	65	65	65	65				
	Anzianità	20	20	20	20	20				
Donne	Quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	Età	61	61	62	62	63	63	64	64	65
	Anzianità	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Sulla questione poniamo però particolare evidenza a quelle posizioni dove l'attività di agente è cessata prima del 2012 ed i versamenti effettuati, anche con contribuzione volontaria, coprono solo la minima anzianità prevista per il pensionamento (20 anni). In tali casi infatti potrà accadere che, nel caso di un uomo, al compimento del sessantacinquesimo anno non venga soddisfatta la quota prevista e quindi si debba magari attendere (nell'ipotesi peggiore) fino al compimento del 70° anno per maturare i requisiti e quindi accedere alla pensione ($70 + 20 = 90$).

Per ovviare a questo empasso, il regolamento introduce, per queste situazioni, la possibilità di chiedere, entro tre anni, l'autorizzazione ai versamenti volontari in modo da accelerare il raggiungimento della fatidica quota 90.

Per ogni ulteriore approfondimento o per il disbrigo di tutte le pratiche necessarie, potrete in ogni momento contattare i nostri uffici ed il personale del Patronato ENASCO.

“L'ACQUA DEL SINDACO” E' SEMPRE LA MIGLIORE COME UTILIZZARLA AL MEGLIO

Sempre più di frequente siamo contattati da pubblici esercizi quali bar, ristoranti e pizzerie, che intendono somministrare l'acqua potabile dell'acquedotto alla propria clientela attraverso sistemi di spillatura, purificazione o simili.

Ai fini commerciali nulla osta che si proceda in questi termini, visto che l'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica è continuamente controllata, sicuramente potabile e costantemente sottoposta alle verifiche previste dalla vigente normativa sia dall'azienda USLL che dall'Ente Gestore del servizio idrico.

I dati disponibili alla libera consultazione nel sito internet dell'ETRA evidenziano l'ottima qualità dell'acqua erogata nel nostro comprensorio, sia dal punto di vista organolettico che igienico sanitario, caratteristiche confermate anche dal dipartimento di prevenzione dell'USLL, ente competente per i controlli.

Per quanto sopra, ricordiamo alle ditte che volessero utilizzare e somministrare acqua proveniente dall'acquedotto che, laddove non espressamente indicato per situazioni specifiche, l'installazione di impianti di trattamento, diversi dalla semplice gassatura e refrigerazione, oltre che onerosi risultano non indispensabili ai fini del miglioramento qualitativo.

Resta inteso che l'acqua dell'acquedotto così trattata, non potrai mai essere offerta e/o somministrata come acqua “minerale”.



CANONE SPECIALE RAI

ISTRUZIONI PER L'USO

La Rai sta inviando a tutte le attività commerciali una comunicazione nella quale ricorda che chi detiene, al di fuori dell'ambito domestico, una radio o una tv deve pagare il canone speciale. Alla lettera allega un bollettino che riporta un importo pari a € 136,67 che non è il canone annuale ma solo quello da versare da maggio a dicembre.

Al fine di fare chiarezza sulla questione appare opportuno riassumere quanto previsto dalla normativa di riferimento.

CHI DEVE PAGARE IL CANONE SPECIALE RAI

Devono pagare il canone di abbonamento speciale le aziende commerciali che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. E' importante sottolineare quindi che è sufficiente il possesso del televisore, pertanto la presenza di una televisione in negozio, ancorchè utilizzata esclusivamente come monitor per la visione, per esempio, di foto o video pubblicitari della stessa attività commerciale o di prodotti in vendita, è sufficiente a far ricadere l'esercizio commerciale nell'obbligo di versare il canone speciale.

PER QUALI STRUMENTI SI PAGA

Semplificando chiunque possieda (anche senza usarla) una radio o una televisione deve pagare il canone speciale RAI.

IMPORTI ANNUI DA VERSARE

ALBERGHI (DIPENDE DALLE STELLE E DAL NUMERO DI CAMERE)

PUBBLICI ESERCIZI (BAR - RISTORANTI, ECC)

PER TELEVISIONE: Annuale Euro 401,76

PER SOLA RADIO: Annuale Euro 29,54

NEGOZI

PER TELEVISIONE: Annuale Euro 200,91

PER SOLA RADIO: Annuale Euro 29,54

IMU

ISTRUZIONI PER L'USO

Con una recente circolare del 18 maggio 2012 n. 3/DF il Ministero delle Finanze è intervenuto per fornire una serie di chiarimenti in merito all'applicazione della nuova "Imposta municipale unica" detta IMU.

Vediamone i tratti salienti e significativi che chiariscono alcuni dubbi che erano sorti in sede di prima interpretazione:

ABITAZIONE PRINCIPALE

Unica unità abitativa

L'abitazione principale è costituita da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto.

Pertanto, in presenza di più unità immobiliari utilizzate quali abitazioni principali, il contribuente può decidere quella da considerare abitazione principale e tutte le altre vanno considerate come abitazioni diverse con l'applicazione dell'aliquota deliberata



dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

Residenza anagrafica e dimora abituale

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare devono contemporaneamente avere la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Quindi le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile anche nel caso in cui i componenti dello stesso abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nello stesso Comune.

Tale disposizione non si applica se gli immobili ad uso abitativo sono ubicati in diversi comuni.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari catastalmente così classificate:

- categoria C/2 magazzini, depositi, cantine, soffitte;
- categoria C/6 stalle scuderie rimesse autorimesse;
- categoria C/7 tettoie chiuse o aperte

(nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e fino ad un massimo di tre pertinenze dell'abitazione principale).

Ex casa coniugale

Il DL 16/2012 ha disposto che l'assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in capo al coniuge assegnatario, ai soli fini IMU, un diritto di abitazione. Il soggetto passivo IMU è quindi individuato nel coniuge assegnatario anche se non è il proprietario della ex casa coniugale. A quest'ultimo spettano le agevolazioni per l'abitazione principale.

Immobile posseduto da anziani/disabili o da cittadini italiani non residenti

I comuni possono considerare abitazione principale l'immobile non locato posseduto da:

- anziani/disabili che hanno la residenza in Istituti di ricovero/sanitari;
- cittadini Italiani non residenti.

SMALTIMENTO OLI ALIMENTARI DA FRITTURA ADESIONE AL CONOE

Appare opportuno ricordare alle aziende associate che le attività che producono oli e grassi vegetali ed animali esausti (pizzerie, ristoranti, gastronomia, e simili) sono tenute, così come previsto dall' art. 233 del D.lgs 152/06, ad adempiere a due precisi obblighi:

- aderire al C.O.N.O.E.(Consorzio Obbligatorio Nazionale e trattamento Oli e grassi vegetali ed animali Esausti);
- stoccare e conferire tali rifiuti solo ad aziende autorizzate dal C.O.N.O.E.

Per tali obblighi le ditte associate godono di indubbi benefici in quanto Confcommercio ha provveduto direttamente ad effettuare l'iscrizione a C.O.N.O.E. per conto delle nostre imprese (senza alcun costo per queste ultime), riparandole quindi dalla possibilità di incorrere nelle pesanti sanzioni previste per la mancata iscrizione (da 8.000 € a 45.000 €).

Riguardo invece al conferimento e allo smaltimento degli oli, si sottolinea come sia necessario verificare che le aziende specializzate per il ritiro siano autorizzate dal C.O.N.O.E. visto che, in caso contrario, la sanzione da 260,00 a 1.550,00 € potrà essere applicata anche al produttore (ristorante, pizzeria, gastronomia, ecc).

In tal senso evidenziamo che Ecologia della Marca (E.D.M.) azienda con noi convenzionata per il ritiro e lo smaltimento gratuito degli oli esausti e che già offre il servizio a molte ditte associate, risulta essere in regola con l'autorizzazione.



**Scheda di iscrizione al corso di
"Formazione per lavoratori"**

(art. 37 comma 2 D.L. 09/04/2008 N. 81 e succ.)

Il sottoscritto _____

Titolare/Legale rappres. della ditta _____

con sede a _____ via _____ n. _____

P.IVA _____ tel _____ fax _____ mail _____

chiede di iscriversi al corso di "FORMAZIONE PER LAVORATORI" della durata totale di 8 ore (divise in due sessioni da 4 ore) impegnandosi a versare entro la data di inizio corso la somma di € 40,00+iva a partecipante i signori:

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Gruppo di appartenenza <small>(varia in base alla mansione svolta - v. elenco a piè pagina)</small>	Scelta orario di frequenza del corso
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Lun am 8.30/12.30 Merc pm 14.00/18.00
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Lun am 8.30/12.30 Merc pm 14.00/18.00
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Lun am 8.30/12.30 Merc pm 14.00/18.00
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Lun am 8.30/12.30 Merc pm 14.00/18.00
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Lun am 8.30/12.30 Merc pm 14.00/18.00

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati raccolti verranno trattati per l'esecuzione degli impegni assunti con la presente iscrizione, e per l'adempiimento degli obblighi fiscali, contabili e normativi ad essa collegati. L'interessato potrà in ogni momento richiedere informazioni circa la presenza di dati che lo riguardano nei nostri archivi, nonché ottenere la cancellazione, modificazione o l'aggiornamento dei dati stessi anche mediante semplice telefonata.

Data _____

Timbro e Firma _____

SUDDIVISIONE GRUPPI DI APPARTENENZA PER TIPOLOGIA MANSIONI:

CORSO "A"	CORSO "B"	CORSO "C"	CORSO "D"
Cuochi Pizzaioli Gastronomi Macellai Banconieri Pescivendoli Panettieri Pasticceri	commessi fruttivendoli magazzinieri ambulanti impiegati addetti alla reception (anche alberghi) distributori di carburanti autisti agenti di commercio	addetti alla sala baristi camerieri cassieri	addetti alle pulizie estetiste parrucchieri erboristi colori e vernici fioristi empori agrari vivaisti

**SCHEDA DA INVIARE VIA FAX ALLO 0424-521367
ovvero via mail ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it**

